

Atti pubblici, Casse, sicurezza negli studi: regole con i decreti delegati

Il ddl contiene tre deleghe necessarie a dar corpo a una serie di importanti novità per i lavoratori autonomi. Vediamo quali.

Professionisti ausiliari pubblici.

La prima delega (art. 5) concerne l'individuazione di atti pubblici che possono essere rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi per la loro adozione. Quindi, per questi generi di atti pubblici, non occorrerà più recarsi in uffici statali ma presso uno studio professionale. Tempo di attuazione: 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Finalità: semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni e ridurre i tempi di produzione. Dalla delega è scomparso, in quanto soppresso alla camera, il riferimento espresso ad atti per la deflazione del contenzioso giudiziario e per la certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle disposizioni di sicurezza ed energetiche, il c.d. fascicolo del fabbricato.

Ciò non esclude, tuttavia, che le materie possano comunque essere disciplinate, in quanto comprese nell'ambito generale di competenza della delega.

Casse tuttofare: pensioni e indennità. La seconda delega (art. 6) concerne il riconoscimento, alle casse privatizzate dei professionisti iscritti a ordini oppure a collegi, della facoltà di attivare, anche in forma associata, prestazioni complementari di tipo previdenziale, socio-sanitario e altre

prestazioni sociali, finanziate da contributi specifici con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Tempo attuazione: 12 mesi. Finalità: rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale ai professionisti.

Sempre l'art. 6 prevede un'altra delega, stavolta riguardante lavoratori e lavoratrici autonomi iscritti alla gestione separata Inps (i professionisti «senza cassa»), per la definizione di alcune modifiche di maggior tutela dell'indennità di maternità e quella di malattia.

Sicurezza, prevenzione ad hoc.

L'ultima delega (art. 11) del provvedimento affida al governo il riassetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega va esercitata entro un anno sulla base, tra l'altro, dei seguenti principi direttivi: individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione per la sicurezza del lavoro negli studi (soggetti sia con sia senza retribuzione: i praticanti, per esempio); determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con caratteristiche gestionali e organizzative degli studi; semplificazione adempimenti formali; riformulazione sanzioni.

—© Riproduzione riservata—

